



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE**

DECRETO

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso con cui LA BOUTIQUE DEL REGALO TRE S.R.L. (C.F. 07416320963) con sede a Cusano Milanino in viale Matteotti 26, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Talarico, ha proposto domanda ex artt. 40, 44 C.C.I.I., con riserva di depositare entro un assegnando termine la proposta di concordato preventivo, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* C.C.I.I.;

preso atto che la società ricorrente ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3 C.C.I.I.;

preso atto che non risultano pendenti ricorsi per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della richiedente, avendo il creditore NEW GOLD S.R.L. rinunciato ex art. 43 C.C.I.I. alla domanda depositata nel subprocedimento P.U. 152-1/2026;

P.Q.M.

visti gli artt. 39, 40, 44 C.C.I.I.,

- a. concede alla ricorrente LA BOUTIQUE DEL REGALO TRE S.R.L. termine di sessanta giorni, decorrente dall'iscrizione per estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese, per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, C.C.I.I., oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, C.C.I.I., oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* C.C.I.I., con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, C.C.I.I.;

- b. nomina quale Commissario Giudiziale il Dott. Alfio Alessandro Cardile, il quale dovrà riferire immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- a. autorizza il predetto Commissario, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- b. dispone che la richiedente, entro il giorno dieci di ogni mese, indipendentemente dal giorno in cui venga depositato la domanda di accesso, depositi a p.c.t. ed invii a mezzo PEC al Commissario Giudiziale nominato un'informativa mensile con i documenti ad essa allegati. La relazione mensile consiste in una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, nonché in una relazione informativa ed esplicativa in ordine alla gestione finanziaria e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.
- Più in particolare, la relazione informativa ed esplicativa dovrà chiarire se si siano o meno verificate:
- operazioni incidenti sull'attivo come, ad esempio: dismissione di beni, cessione di crediti, pagamenti;
 - operazioni commerciali, con particolare riferimento all'acquisizione di nuovi ordini e all'andamento del fatturato;
 - operazioni incidenti sul passivo quali la richiesta di nuovi finanziamenti, la loro destinazione, nonché la percentuale di utilizzo; la costituzione di garanzie reali o personali; la notifica di azioni passive di accertamento o di condanna e in ogni caso il modificarsi della situazione finanziaria;

- se la società è in liquidazione e non ha compiuto operazioni del tipo indicato, deve in ogni caso depositare dichiarazione sottoscritta in tal senso, per integrare l'adempimento degli obblighi informativi;
- quali professionisti siano stati individuati per redigere la proposta e il piano;
- quali attività strumentali alla predisposizione della proposta, del piano e della documentazione e dell'attestazione la ricorrente ha compiuto e sta compiendo.

Il Commissario Giudiziale provvisorio provvederà quindi a depositare mensilmente il proprio parere motivato sull'informativa mensile inviategli, segnalando eventuali criticità riscontrate, entro i dieci giorni successivi al ricevimento dell'informativa mensile.

Si invita sin d'ora il Commissario Giudiziale a segnalare eventuali comportamenti o atti in frode ai creditori idonei a supportare l'eventuale richiesta di revoca delle misure protettive;

- c. dispone che la ricorrente, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, provveda a versare la somma di € 10.000,00 per le spese della procedura. La somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società, in persona del Commissario giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito prescelto dalla proponente;
- d. informa la ricorrente che:
 - i. l'omesso versamento dell'importo di cui al precedente punto che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, C.C.I.I., costituisce motivo di revoca del presente provvedimento;
 - ii. in caso di grave violazione degli obblighi informativi, previa audizione, il presente provvedimento sarà soggetto a revoca;
 - iii. gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 46 comma 1, C.C.I.I. sono inefficaci e costituiscono motivo di revoca del presente provvedimento;
 - iv. l'istanza di proroga potrà essere accolta solo in presenza di giustificati motivi, che siano specificati e documentati.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte richiedente, al Commissario Giudiziale provvisorio ed al P.M. in sede, oltre che per la tempestiva iscrizione al Registro delle Imprese delle future relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che saranno depositate.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 27 maggio 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Dott. Alessandro Longobardi

Dott.ssa Caterina Giovanetti